

COMUNE DI SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

(art.15 , decreto legge 30 aprile 2019 n.34)

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.22 del 20/05/2019*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti interessati e soggetti esclusi
- Art. 3 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 4 - Contribuenti ammessi alla procedura
- Art. 5 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse
- Art. 6 - Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 7 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
- Art. 8 - Rateizzazione delle somme da corrispondere
- Art. 9 - Rigetto dell'istanza
- Art. 10 - Pubblicità
- Art. 11 - Norme finali
- Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'art. 15, D.L. n.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di San Salvo a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, **negli anni dal 2000 al 2017** dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ai quali il Comune di San Salvo ha affidato in concessione la riscossione coattiva.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Relativamente alle entrate comunali di cui al comma 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione fiscali;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;

Per le sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

5. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Art. 2 - Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il **31 luglio 2019**;
 - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione pur se i pagamenti delle stesse non sono state effettuate alle dovute scadenze, in tal caso al fine della determinazione delle somme da versare ai sensi dell'art.1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;
 - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2017, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2017 i provvedimenti di ingiunzione fiscali a seguito di atti definitivi.

Art. 3 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscali notificati **dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**.

Art. 4 - Contribuenti ammessi alla procedura

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

6. Sono compresi nella definizione agevolata di cui alla presente disciplina, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore

Art.5 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualita' pregresse

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare ai Concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali il Comune ha affidato la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, apposita istanza **entro il 31 luglio 2019** da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio Tributi e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte del Concessionario deputato alla riscossione coattiva;

2. Entro **il 31 luglio 2019** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Successivamente, entro **il 30 settembre 2019** il Concessionario emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

5. Il concessionario al quale il Comune di San Salvo ha affidato in concessione il servizio di riscossione coattiva, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

7. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

8. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Concessionario.

9. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione fiscale.

Art. 6 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, spese legali compensate.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 7 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in unica soluzione o prima rata entro la data del **31/10/2019**;

Art. 8 - Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 5 comma 1.

2. Il Concessionario comunica entro **il 30 settembre 2019** l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

fino ad € 300,00 nessuna rateazione;

- da euro 300,01 a euro 1.000,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a quattordici rate mensili;
- oltre euro 15.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

L'ultima scadenza delle rate concesse non può in ogni caso superare la data del **30 settembre 2021**.

Nel caso di rateizzazione si calcolano gli interessi legali previsti nel regolamento comunale sulla dilazione di pagamento.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero integrale delle somme dovute all'ente. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 9 - Rigetto dell'istanza

1. Il Concessionario provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

Art. 10 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 11 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.49 del vigente statuto comunale.